

Circolare Lavoro irregolare - Quadro normativo sanzionatorio

06 Marzo 2014

Sospensione dell'impresa

L'istituto della sospensione dell'attività, disciplinato dall'art.14 del D.Lgs.81/08, mira a tutelare i lavoratori relativamente a:

- Regolarità dell'assunzione e dell'assicurazione obbligatoria. Si tratta, quindi, di attività ispettive di repressione del fenomeno del "lavoro nero". Il lavoratore, prima di iniziare il rapporto di lavoro, deve essere immediatamente assicurato all'INPS ed all'INAIL. La comunicazione al Centro per l'Impiego deve essere effettuata almeno un giorno prima dell'assunzione e contestuale consegna al lavoratore della comunicazione di assunzione.
- Rispetto della normativa sull'orario di lavoro e sui riposi di cui al Decreto Legislativo 66/2003. Il lavoratore, in media, non può superare le 48 ore settimanali comprensive di lavoro straordinario. Ha diritto alle ferie, al riposo settimanale ed a quello giornaliero non inferiore ad 11 ore consecutive fra una prestazione e l'altra.
- Rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute del lavoratore nei luoghi di lavoro. Si tratta degli obblighi di formazione, informazione, sorveglianza sanitaria (medico competente, visite mediche periodiche) e di adeguamento delle strutture, ai fini della prevenzione infortuni, previste dal Decreto Legislativo 81/08 ex 626/94.

In caso di violazione delle norme in materia di "lavoro nero", orario di lavoro e sicurezza dei lavoratori, scatta il provvedimento della sospensione dell'attività imprenditoriale (chiusura coattiva dell'unità operativa) oltre alle sanzioni civili, amministrative e penali correlate alla specifica violazione.

I presupposti per la sospensione dell'attività sono:

- in caso di "lavoro nero" quando la percentuale di lavoratori trovati in nero (compresi gli extracomunitari clandestini), privi della preventiva comunicazione al collocamento, supera il 20% rispetto ai lavoratori regolarmente occupati;
- in caso di reiterata violazione della normativa sui tempi di lavoro;

- in caso di gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza.

Nell'art. 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 145/2013 (conv. da L.n.9/2014) si trova la previsione secondo cui l'importo delle somme aggiuntive di cui all'art. 14, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, relative alla revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale è aumentato del 30% e pertanto dal 24 dicembre 2013 esso ammonta a euro 1.950 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a euro 3.250 nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza.

Maxi-sanzione contro il sommerso

Le sanzioni amministrative in caso di “ lavoro nero “ sono particolarmente onerose.

L'art. 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 145/2013 prevede che l'importo delle sanzioni amministrative di cui all'art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, è aumentato del 30%.

I nuovi importi sanzionatori sono in vigore dal 24 dicembre 2013 e l'attuale normativa prevede ora una duplice soglia di sanzione amministrativa:

- «da euro 1.950 a 15.600 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 195 per ciascuna giornata di lavoro effettivo» in caso di occupazione totalmente irregolare di un lavoratore subordinato;
- «da euro 1.300 a 10.400 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 39 per ciascuna giornata di lavoro irregolare» quando il lavoratore subordinato risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo a quello rilevato “in nero”.

In relazione alla violazione non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 124/2004 .

Si ricorda che esiste responsabilità solidale tra il rappresentante e la persona giuridica al pagamento delle sanzioni amministrative.

Alle sanzioni amministrative, in caso di evasione contributiva, si aggiungono anche le sanzioni civili di cui all'art.116 della Legge 388/2000 maggiorate del 50 % (30% annue dei contributi Inps - Inail evasi, con il tetto del 60% oltre interessi) nonché le sanzioni correlate alla mancata comunicazione dell'assunzione al Centro per l'Impiego ed all'omessa consegna al lavoratore della comunicazione di assunzione (rispettivamente da € 100,00 ad € 500,00 e da € 250,00 ad € 1.500,00).

Sanzioni per l'orario di lavoro

L'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 145/2013 stabilisce che gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di orario di lavoro sono raddoppiate.

Le fattispecie di illecito in materia di orario di lavoro interessate dall'incremento punitivo dettato dal decreto-legge n. 145/2013 sono quelle attinenti al superamento dei limiti massimi di durata della prestazione lavorativa settimanale, al mancato riposo giornaliero e al mancato riposo settimanale, condotte il cui nuovo quadro sanzionatorio, in vigore dal 24 dicembre 2013, viene riassunto nella tabella che segue.

ILLECITO	SANZIONE AMMINISTRATIVA
Superamento del limite massimo dell'orario settimanale medio <i>(Art. 4, c. 2, D.Lgs. n. 66/2003)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - da 200 a 1.500 euro fino a cinque lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e fino a due periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore); - da 800 a 3.000 euro da sei a dieci lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e da tre a quattro periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore); - da 2.000 a 10.000 euro da undici lavoratori in su (anche per un solo periodo di riferimento) e da cinque periodi di riferimento in su (anche solo per un lavoratore). (Art. 18-bis, c. 3, D.Lgs. n. 66/2003)

<p>Mancata concessione del riposo giornaliero (Art. 7, c. 1, D.Lgs. n. 66/2003)</p>	<p>- da 100 a 300 euro fino a cinque lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e fino a due periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore);</p> <p>- da 600 a 2.000 euro da sei a dieci lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e da tre a quattro periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore);</p> <p>- da 1.800 a 3.000 da undici lavoratori in su (anche per un solo periodo di riferimento) e da cinque periodi di riferimento in su (anche solo per un lavoratore).</p> <p>(Art. 18-bis, c. 4, D.Lgs. n. 66/2003)</p>
<p>Mancata concessione del riposo settimanale e domenicale (Art. 9, c. 1, D. Lgs. n. 66/2003)</p>	<p>- da 200 a 1.500 euro fino a cinque lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e fino a due periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore);</p> <p>- da 800 a 3.000 euro da sei a dieci lavoratori (anche per un solo periodo di riferimento) e da tre a quattro periodi di riferimento (anche solo per un lavoratore);</p> <p>- da 2.000 a 10.000 euro da undici lavoratori in su (anche per un solo periodo di riferimento) e da cinque periodi di riferimento in su (anche solo per un lavoratore).</p> <p>(Art. 18-bis, c. 3, D.Lgs. n. 66/</p>

Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.